

Contributi – Contributi a percentuale relativi a maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate – Intervenuto condono fiscale - Inopponibilità all’INPS.

Corte di Appello di Milano – 25.01.2018 n. 2081 – Pres. Rel. Cuomo – C.F. e C.G.B. (Avv. DE Cesare) - INPS (Avv.ti De Maestri, Mogavero).

In difetto di prova del minor reddito percepito a carico dell’opponente, sono dovuti i contributi previdenziali sul reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate, anche a seguito di intervenuto condono fiscale.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 17.9.2015, C.F.e C.G.B. hanno appellato la sentenza del Tribunale di Pavia n. 276/14 che ha respinto il ricorso presentato dagli stessi volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 37920120001776954000 emesso dall'INPS in data 9.11.2012 e relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo 1.1.2005 - 31.12.2005.

Il Tribunale, rilevato che la pretesa contributiva dell'INPS nasceva da un accertamento della Agenzia delle Entrate che aveva determinato per l'anno 2005 un reddito da partecipazione dei ricorrenti - soci al 50% ciascuno della società B.E. s.n.c. - superiore a quello dichiarato e quantificato dal fisco in € 24.637 ciascuno a fronte di un reddito imponibile dichiarato di € 12.100, sosteneva che l'intervenuto condono in sede fiscale non era opponibile all'INPS né privava di significato il verbale di accertamento che restava un atto ricognitivo costituente elemento di prova in altri processi nei quali rilevava la consistenza del reddito dell'interessato, nonché rilevava la mancata contestazione della fondatezza dell'accertamento fiscale.

Gli appellati formulano diverse censure che però si basano su un unico motivo ovvero che la pretesa dell'INPS si baserebbe su un accertamento fiscale non esistente in quanto l'accertamento era stato contestato in sede tributaria ed era poi intervenuto il condono fiscale che aveva così impedito in maniera definitiva l'accertamento stesso.

Ha resistito l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Come evidenziato, gli appellanti lamentano sostanzialmente l'inesistenza di un accertamento del loro reddito.

La doglianza non è fondata in quanto l'intervenuto condono fiscale non vanifica l'accertamento fiscale svolto ma rappresenta una sorta di "patteggiamento" tra il contribuente - nel caso specifico la s.n.c. B.E. - e l'amministrazione in ragione del quale il contribuente, pur non portando acquiescenza all'accertamento svolto, ammette in sostanza che il proprio reddito è maggiore rispetto a quello dichiarato e quindi "sana" la propria posizione fiscale versando una somma di entità certamente inferiore a quella che dovrebbe versare in base al reddito effettivo.

Come il contribuente non dà acquiescenza all'accertamento fiscale così l'amministrazione non annulla i risultati dell'accertamento svolto per il solo fatto che il contribuente ha deciso di aderire al condono. Conseguentemente l'accertamento del reddito esiste.

A ciò va aggiunto che gli odierni appellanti piuttosto che dimostrare un diverso reddito della società, e quindi proprio, hanno preferito invece addivenire ad un accordo tramite il condono fiscale, che è nato al solo fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie.

Nemmeno in questa sede hanno offerto di provare il loro reddito contro quello accertato dall'Agenzia delle Entrate e rispetto al quale l'INPS ha calcolato i contributi dovuti.

Sussistendo quindi un valido accertamento del reddito degli appellanti viene meno la fondatezza delle censure dagli stessi formulate che, come già evidenziato, si basano esclusivamente sulla asserita inesistenza di un accertamento del reddito.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va respinto e la sentenza confermata.

Le spese processuali del grado, come da dispositivo, liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n. 55, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 *bis*.

(Omissis)
